

Domenico Umberto D'Ambrosio
Archievescovo Metropolita di Lecce

Reg. Prot. A/3; pag.74 ; n. 174; sez. II; n. 8425

Con il presente Decreto, in vista di meglio definire la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola

A p p r o v a

le seguenti *Disposizioni sull'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nella scuola.*

1. NATURA E CARATTERISTICHE

L'insegnamento della religione cattolica è una forma di servizio per una scuola che promuove la formazione integrale della persona nel rispetto delle diverse tradizioni culturali dell'Italia. L'accordo concordatario tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le relative Intese applicative ne indicano le linee essenziali corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

Tale insegnamento concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative proprie di ciascun ordine scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'apprendimento, facendo propria l'esigenza di una programmazione educativo-didattica attenta ai problemi dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'insegnamento della religione cattolica, risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da famiglie e alunni (Intesa, 4.1 premessa; Accordi, 9.2; Nota CEI 91, 12);*
- b) *impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa, 4.1);*
- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo programmi ministeriali (Accordi, 9,2; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5;Intesa,1.1; 4.1; Nota CEI 1,13);*
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1);*
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84,13; Nota CEI 91, 13);*
- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7);*
- h) *inserito nelle indicazioni nazionali per i piani personalizzati;*

Domenico Umberto D'Ambrósio
Archievescovo Metropolita di Lecce

(Segue: Reg. Prot. A/3; pag.74 ; n. 174; sez. II; n. 8425)

2. DECRETO DI IDONEITA'

A. SIGNIFICATO

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del *CDC*, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. CONDIZIONI

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- a) adempiano ai requisiti stabiliti dal *CDC* (*Canoni 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale — Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla normativa diocesana;
- b) siano responsabilmente partecipi della vita della comunità parrocchiale e diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- c) partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

C. MODALITA'

- a) L'attestato di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
- b) L'attestato di idoneità viene rilasciato a tutti i docenti di religione, specialisti e insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola elementare o materna, che ne abbiano le condizioni.
- c) In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* approvata dalla XXXIV Assemblea Generale — Roma, 6-10 maggio 1991, nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- d) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII

Domenico Umberto D'Ambrosio
Arcivescovo Metropolita di Lecce

(Segue: Reg. Prot. A/3; pag. 74; n. 174; sez. II; n. 8425)

Assemblea Generale — Roma, 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell' idoneità all' insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale — Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

3. NORMA TRANSITORIA

A tutti i docenti di religione cattolica titolari di classe e di sezione nella scuola primaria e dell'infanzia e a tutti gli incaricati di religione cattolica verrà richiesta la partecipazione al Corso di aggiornamento annuale dell'Ufficio Scuola e IRC.

L'eventuale non partecipazione a questo Corso, può comportare la revoca dell' idoneità.

Dato dal Palazzo Arcivescovile di Lecce il 6 luglio 2011

Cancelliere Arcivescovile